Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 851/2000 DELLA COMMISSIONE**

del 27 aprile 2000

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle albicocche

(GU L 103 del 28.4.2000, pag. 22)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 46/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003	L 7	61	11.1.2003

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 851/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2000

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle albicocche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ([2]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le albicocche figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1108/91 della Commissione, del 1º maggio 1991, che stabilisce norme di qualità per le albicocche ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97 ([4]), è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica.

(2) Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tali disposizioni e abrogare il regolamento (CEE) n. 1108/91. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le albicocche dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

(3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

(5) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la possibilità di derogare alle norme vigenti nel caso in cui gli ortofrutticoli di una regione determinata sono venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionalmente notorio. Talune varietà di albicocche prodotte in Germania nella regione «Süßer See» sono caratterizzate da un calibro inferiore a quello richiesto dalle norme vigenti. Tali albicocche vengono tradizionalmente vendute nella regione di produzione e sono oggetto del regolamento (CE) n. 1010/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, recante deroga, per la Germania, alle norme di commercializzazione per le albicocche ([5]). Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa comunitaria, è opportuno integrare tale deroga al

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
([3]) GU L 110 dell'1.5.1991, pag. 67.
([4]) GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.
([5]) GU L 145 del 15.5.1998, pag. 10.

▼B

presente regolamento e abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/98.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle albicocche di cui al codice NC 0809 10 00 è stabilita nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;

— per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

1. In deroga all'allegato del presente regolamento, il calibro minimo delle albicocche prodotte nella regione «Süßer See» può essere inferiore di 5 millimetri al calibro minimo fissato dalle norme. Tuttavia, tali albicocche possono essere commercializzate esclusivamente in Sassonia-Anhalt e in Sassonia.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ciascuna partita deve recare documento o sulla scheda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, oltre alle altre indicazioni richieste, la dicitura seguente: «Nur in Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einzelhandel zu verkaufen».

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 1108/91 e (CE) n. 1010/98 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

NORMA PER LE ALBICOCCHE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle albicocche delle varietà (cultivar) del Prunus armeniaca L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, ad esclusione di quelle destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le albicocche devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. **Caratteristiche minime**

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, le albicocche devono essere:

— intere;
— sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
— praticamente esenti da parassiti;
— praticamente esenti da danni provocati da parassiti;
— prive di umidità esterna anormale;
— prive di odore e/o sapore estranei.

Le albicocche devono essere state raccolte con cura.

Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione.

Lo sviluppo e lo stato delle albicocche devono essere tali da consentire:

— il trasporto e le operazioni connesse e
— l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. **Classificazione**

Le albicocche sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria «Extra»

Le albicocche di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii) Categoria I

Le albicocche di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. La polpa non deve essere in alcun modo deteriorata.

Esso possono tuttavia presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

— un lieve difetto di forma o di sviluppo,
— un lieve difetto di colorazione,
— lievi ammaccature,
— lievi bruciature,
— lievi difetti della buccia che non superino 1 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 0,5 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende le albicocche che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

▼B

Le albicocche possono comportare difetti della buccia, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione, nei limiti seguenti:

— 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

— 1 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. La calibrazione è obbligatoria per le categorie «Extra» e I.

Categoria	Diametro minimo (in mm)	Differenza massima tra i frutti dello stesso imballaggio (in mm)
Extra	35	5
I e II (calibrate)	30	10
II (non calibrata)	30	—

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di calibro.

A. **Tolleranze di qualità**

i) Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di albicocche non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di albicocche non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

iii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di albicocche non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. **Tolleranze di calibro**

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o peso di albicocche che presentino, rispetto al calibro minimo o al calibro indicato sull'imballaggio, una divergenza massima di 3 mm in più o in meno.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente albicocche della stessa origine, varietà, qualità e dello stesso calibro (qualora sia imposta una calibrazione) e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

▼M1

In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione ([1]).

([1]) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.

▼B

B. **Condizionamento**

Il condizionamento deve essere tale da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. **Presentazione**

Le albicocche possono essere presentate:

— in piccoli imballaggi,
— disposte in uno o più strati separati fra di loro,
— alla rinfusa nell'imballaggio, salvo per la categoria «Extra».

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. **Identificazione**

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. **Natura del prodotto**

— «Albicocche», se il contenuto non è visibile dall'esterno.
— Denominazione della varietà per le categorie «Extra» e I.

C. **Origine del prodotto**

— Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione e denominazione nazionale, regionale o locale.

D. **Caratteristiche commerciali**

— Categoria.
— Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo.

E. **Marchio ufficiale di controllo** (facoltativo)